

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TONIOLLI, MAGGIORE e DE ANNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1997

Modifica ed integrazione dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, in materia di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, e dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

ONOREVOLI SENATORI. - Gli ingegneri ed architetti iscritti all'ordine professionale dotati di partita IVA che esercitano l'attività professionale e risultano dipendenti pubblici o privati risultano inspiegabilmente discriminati rispetto ai loro colleghi che esercitano la medesima attività professionale in modo esclusivo. La stessa discriminazione non sussiste per tutte le altre categorie professionali (medici, avvocati, commercialisti, periti, eccetera).

La legge 4 marzo 1958, n. 179, non consente l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza degli ingegneri e architetti «iscritti a forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata». L'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, invece, modificata ed integrata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 290, obbliga «tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti ad applicare una maggiorazione percentuale annuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione percentuale è ripetibile nei confronti di quest'ultimo».

Come si rileva tutti gli ingegneri ed architetti sono tenuti al versamento del contributo previdenziale del 2 per cento alla Cassa di previdenza (Inarcassa) ma risultano esclusi dall'iscrizione all'Inarcassa stessa gli ingegneri e architetti iscritti a forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.

Oltre a ciò, in base alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli ingegneri e architetti che esercitano per professione ancorchè esclusiva attività di lavoro autonomo a decorrere

dal 1° gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita gestione separata presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria e al versamento di un contributo pari al 10 per cento sul reddito delle attività, determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e degli accertamenti definitivi.

Ne consegue che gli ingegneri e architetti dipendenti, oltre al versamento all'Inarcassa del contributo a fondo perduto pari al 2 per cento del volume di affari, non possono iscriversi all'Inarcassa e sono obbligati a versare, ad un'apposita gestione separata INPS, un contributo obbligatorio pari al 10 per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF. Gli ingegneri ed architetti che svolgono la professione in forma esclusiva, pur esercitando la medesima professione dei loro colleghi dipendenti pubblici o privati, versano all'Inarcassa un contributo previdenziale pari al 6 per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF fino a lire 120,4 milioni e al 3 per cento per la parte eccedente.

La differenza della contribuzione pari al 4 per cento fino a lire 120,4 milioni e del 7 per cento oltre tale importo produce di fatto una situazione di squilibrio e iniquità e finisce per rendere non conveniente affidare incarichi professionali agli ingegneri ed architetti aventi anche un rapporto di lavoro dipendente.

La discriminazione risulta anche riguardo alle altre categorie professionali che, anche in condizioni di dipendenza pubblica o privata, possono invece iscriversi alla propria Cassa di previdenza e versano ad essa il contributo previdenziale obbligatorio previsto dalla legge n. 335 del 1995.

Il seguente disegno di legge intende risolvere tale situazione di palese iniquità, offrendo agli ingegneri e architetti dipendenti una opzione che eviti la iniqua discriminazione rispetto ai loro colleghi che svolgono in forma esclusiva la libera professione.

In merito alla proposta di modifica legislativa, il previsto mancato introito, in base all'opzione supposta nel disegno di legge proposto, è stimato in 70 miliardi non tenendo conto delle mancate uscite.

I dati ufficiali Inarcassa rivelano che nel triennio 1992-1994 i cosiddetti «non iscritti con reddito» (ingegneri ed architetti dipendenti, ma iscritti all'ordine e dotati di partita IVA) sono scesi da 24664 a 20386. Tale diminuzione può essere imputata all'introduzione di provvedimenti quali «minimum tax» e «redditometro» da parte dei Governi dell'epoca. Questi professionisti probabilmente hanno optato per un regime fiscale più flessibile, quale quello delle prestazioni saltuarie, o ancora peggio, del lavoro sommerso.

Il volume d'affari ai fini IVA, denunciato dagli ingegneri ed architetti «non iscritti all'Inarcassa» nel medesimo triennio, cala da 1299 a 1200 miliardi di lire nel triennio 1992-94 ed è risultato all'incirca compreso

tra 26 e 24 miliardi di lire, su base annua.

Il reddito professionale ai fini IRPEF, denunciato dagli ingegneri e architetti «non iscritti all'Inarcassa» nel triennio 92-94, cala da 887 a 736 miliardi di lire. Ciò significa che il contributo previdenziale INPS (10 per cento) previsto dalla legge n. 335 del 1995 in presenza di un prevedibile ulteriore calo del gettito IRPEF (giustificato dalla costante contrazione del lavoro pubblico e privato registrata negli ultimi anni) ed in assenza di modifiche legislative, dovrebbe aggirarsi, su base annua, attorno a 70 miliardi di lire.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si può affermare che la modifica legislativa richiesta porterebbe all'INPS un mancato introito di circa 70 miliardi di lire nel caso l'opzione all'iscrizione all'Inarcassa risultasse totale. Tale somma non costituisce, tuttavia, il reale danno economico che subirebbe l'INPS, in quanto alle mancate entrate (la contribuzione previdenziale obbligatoria prevista dalla legge n. 335 del 1995 verrebbe versata all'Inarcassa) corrisponderebbero pure le mancate uscite, assicurate dalla legge n. 335 del 1995 al contribuente al termine della sua attività lavorativa.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *1.* Sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti tutti coloro che per legge possono esercitare la corrispondente libera professione. Gli interessati iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, possono in alternativa optare per l'iscrizione ad una apposita gestione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Resta fermo per tutti gli ingegneri ed architetti l'obbligo previsto dall'articolo 10, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6».

2. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 32 è inserito il seguente:

«32-*bis.* Gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni, sono tenuti all'iscrizione ad una apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e finalizzata alla estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Il contributo alla gestione separata è dovuto nella misura del 6 per cento, sino ad un reddito da professione, imponibile ai fini IRPEF, di lire 60 milioni e al 3 per cento per la parte eccedente i 60 milioni».

3. È ammesso il cumulo di trattamenti pensionistici.